R_CALABR|AAA0ABE|RGP2023|PROT. N. 0002550|02/02/2023 - Allegato Utente 1 (A01)

Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissioni Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative, Ambiente e Territorio

PROPOSTA DI LEGGE N. 152/12^ DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE:

"Ratifica dell'Intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome"

RELATORE: LUCIANA DE FRANCESCO

Il Dirigente
f.to Dina CRISTIANI

Il Presidente
f.to Luciana DE FRANCESCO

Proposta di Legge n.152/12^ di iniziativa della Giunta regionale:
"Ratifica dell'Intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome "

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di ratificare, ai sensi dell'articolo 117, comma 8 della Costituzione e dell'articolo 3, comma 1 dello Statuto della Regione Calabria, l'intesa sottoscritta in data 6 dicembre 2022 dal Presidente della Giunta regionale, insieme agli altri Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome hanno sottoscritto, innanzi al Presidente della Repubblica, per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Si ritiene, pertanto, di presentare al Consiglio regionale una proposta di legge regionale di ratifica della predetta Intesa interistituzionale.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il disegno di legge in epigrafe.

L'articolo 1 del disegno di legge detta le disposizioni afferenti alla ratifica dell'Intesa della quale indica anche la data di sottoscrizione.

L'articolo 2 detta la norma di efficacia della predetta intesa, corrispondente alla data di entrata in vigore della legge di ratifica.

L'articolo 3 detta disposizioni per confermare la corresponsione del contributo annuale, quale quota di partecipazione della Regione Calabria al Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), con sede in Roma.

L'articolo 4 contiene la norma finanziaria relativa al pagamento della quota associativa annua al CINSEDO, del quale la Regione fa già parte e, pertanto, la relativa copertura è già prevista nel bilancio di previsione.

L'articolo 5 del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO- FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale: <<RATIFICA DELL'INTESA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER L'ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME>>

Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di ratificare, ai sensi dell'articolo 117, comma 8 della Costituzione e dell'articolo 3, comma 1 dello Statuto della Regione Calabria, l'intesa sottoscritta in data 6 dicembre 2022 dal Presidente della Giunta regionale, insieme agli altri Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome hanno sottoscritto, innanzi al Presidente della Repubblica, per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Tenuto conto che la legge in questione ratifica un accordo già esistente e che gli oneri sono connessi alla sola quota associativa al Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO) di cui la Regione fa già parte, è chiaro che le somme necessarie per garantire detto contributo annuale sono già presenti nel Bilancio regionale.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari — Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 — La norma ha portata ordinamentale in quanto indica l'oggetto e le finalità della legge e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	€ 0,00 — La norma ha portata ordinamentale in quanto contiene indicazioni in ordine alla efficacia dell'Intesa e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3	€ 199.908,00 — La norma dispone la concessione del contributo annuale in favore del CINSEDO conseguente alla partecipazione della Regione al predetto organismo. Detto importo è stato quantificato in sede di Conferenza delle Regioni.
Articolo 4	Contiene la norma finanziaria con la quale si precisa che le somme relative alla quota associativa al CINSEDO sono già presenti nel Bilancio di previsione 2023-2025 e precisamente al capitolo U0101110401 "Spese per l'adesione e partecipazione ad organismi associativi regionali, nazionali ed internazionali", allocato alla Missione 01, programma 01.
Articolo 5	€ 0,00 — l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale

Totale € 199.908,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art 1		Euro 0
Art. 2		Euro 0
Art. 3	Spesa corrente	Euro 199.908,00
Art. 4		Euro 0
Art. 5		Euro 0

Missione/ Programma Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Note
capitolo U0101110401	€ 199.908,00	€ 199.908,00	€ 199.908,00	
	€ 199.908,00	€ 199.908,00	€ 199.908,00	

Ratifica dell'Intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome"

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) è ratificata l'Intesa, allegata alla presente legge, sottoscritta il 6 dicembre 2022 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 2
(Efficacia dell'Intesa)

1. L'Intesa di cui all'articolo 1 acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

Art. 3
(Partecipazione al CINSEDO)

1. La Regione conferma il proprio contributo annuale a favore del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), con sede in Roma, a titolo di quota associativa.

Art. 4
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 3, quantificati in 199.908,00 euro per ciascuna delle annualità 2023-2025, trovano copertura a valere sulle risorse stanziate alla Missione 01, Programma 01 (U.01.01) delle annualità del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Alla copertura degli oneri afferenti agli esercizi successivi all'anno 2025 si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

R_CALABR|AAA0ABE|RGP2023|PROT. N. 0000885|16/01/2023 - Allegato Utente 3 (A03)

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

considerato che

- il 15-16 gennaio 1981, i Presidenti delle Giunte Regionali hanno costituito la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quale organismo di coordinamento politico tra le Regioni e le Province autonome, al fine di discutere e valutare possibili convergenze su tematiche di interesse comune, anche per il confronto con il Governo;
- l'11 ottobre 1995, le Regioni e le Province autonome hanno ribadito l'impegno a rafforzare i momenti di collaborazione in tutte le attività di comune interesse, valorizzando il ruolo della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;
- il 9 giugno 2005, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha cambiato denominazione in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dotandosi per la prima volta di un proprio Regolamento per disciplinare i lavori e innovare l'organizzazione per consolidare il patto di leale collaborazione e di azione coordinata e solidale fra le Regioni e le Province autonome;
- il 27 maggio 2010, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con uno specifico ordine del giorno, ha rinnovato il proprio patto costitutivo confermando i contenuti della propria libera e volontaria associazione;
- il 4 agosto 2020, in occasione del cinquantesimo anniversario delle Regioni a statuto ordinario e in vista dell'incontro con il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome si sono impegnati a valorizzare il ruolo e l'organizzazione della Conferenza;

- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha dimostrato, nel corso dei quaranta anni di storia, di saper interpretare il ruolo delicatissimo di composizione e mediazione politica fra interessi territoriali e nazionali, in una logica pragmatica di spontanea propensione alla leale collaborazione;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome rappresenta la sede per la leale collaborazione e il dialogo tra le Regioni e le Province autonome;

tutto ciò premesso

- esprimono la convinzione che il rafforzamento del sistema delle autonomie, nel quadro dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, possa favorire la transizione dell'amministrazione pubblica nel suo complesso a un più elevato stadio di efficacia ed efficienza, quale condizione imprescindibile per la tenuta del sistema istituzionale;
- ritengono che l'evoluzione storica, sociale ed economica, la complessità del mondo globale, l'affermarsi repentino di nuovi diritti sociali e civili abbiano reso del tutto superata una ripartizione delle competenze e delle funzioni tra Stato, Regioni e Province autonome secondo criteri di contrapposizione e reciproca esclusione;
- evidenziano, all'opposto, l'esigenza di una nuova stagione politica in cui l'esercizio delle competenze e delle funzioni sia improntato a logiche di intensa complementarità tra i livelli di governo statale, regionale e delle Province autonome, riservando considerazione primaria alla qualità della regolazione, assicurata anche dalla condivisione *ex ante* di comuni obiettivi strategici;
- evidenziano l'importanza di assicurare centralità alle sedi della cooperazione interistituzionale e della concertazione tra i diversi livelli istituzionali e, anche al fine di incrementarne l'incidenza nei procedimenti legislativi e decisionali con riguardo alle più rilevanti politiche pubbliche nazionali e di meglio regolare le funzioni di cooperazione istituzionale interregionale ad esse assegnate, convengono, in attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione, di costituire ai sensi dell'articolo 117, VIII comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, un organismo comune;

- si impegnano a rafforzare la collaborazione in tutte le competenze e le funzioni da esercitarsi negli ambiti di loro comune interesse, conferendo piena espressione politica al "sistema delle Regioni", istituzionalizzando l'organizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quale principale organismo di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni ad esse assegnate in un'ottica di rafforzamento comune e solidale della capacità amministrativa, riconoscendo il ruolo fondamentale che svolge nell'interlocuzione tra il Governo centrale e quelli regionali e delle Province autonome, fermo restando per le Autonomie speciali quanto previsto dai rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione;
- si riservano di adottare ogni utile iniziativa per il riconoscimento costituzionale e legislativo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quale organo della Repubblica, nella composizione e nelle competenze sopra indicate, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali nelle materie di interesse regionale, per la rappresentanza delle Regioni e Province autonome, per la promozione e definizione di intese e accordi con lo Stato nella sede delle Conferenze permanenti di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Pertanto,

i sottoscritti Presidenti della

Regione Abruzzo

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia

Regione Sardegna

Regione Siciliana

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Regione Umbria

Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Regione del Veneto

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

di comune accordo e ai sensi dell'articolo 117, VIII comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, convengono quanto segue

Articolo 1

(Costituzione della Conferenza)

È costituita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con sede a Roma, dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.

La Conferenza è l'organismo comune tra le Regioni e le Province autonome deputato alla elaborazione e definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali ed europee nelle materie di interesse regionale.

Articolo 2

(Finalità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:

a) promuove la definizione di proposte, posizioni comuni ed iniziative, esprime pareri su temi di interesse delle Regioni e delle Province autonome, al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni dell'Unione Europea;
b) svolge attività istruttoria rispetto agli atti posti all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni ed Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e in tutte le sedi di concertazione interistituzionale;
c) promuove il raccordo con le associazioni rappresentative delle Autonomie locali a livello nazionale ed europeo;
d) promuove il raccordo e le intese per la cooperazione istituzionale tra le Regioni e Province autonome, per la definizione di indirizzi condivisi e l'esercizio coordinato delle rispettive competenze e funzioni.

Articolo 3

(Organi della Conferenza)

1. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, è composta dai seguenti organi:

a) l'Assemblea, composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. L'Assemblea assume le determinazioni all'unanimità dei presenti o con le maggioranze qualificate, previste dal Regolamento, in relazione alla tipologia delle determinazioni stesse, anche a seconda che si tratti di intese, pareri ed accordi;

b) il Presidente, eletto dai componenti dell'Assemblea all'unanimità dei presenti, con voto palese nelle prime due votazioni; dalla terza votazione viene eletto il

componente che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Il Presidente è eletto per cinque anni e dura in carica sino alla seduta dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Presidente e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia autonoma. Rappresenta la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base delle determinazioni deliberate dall'Assemblea, garantisce il rispetto del Regolamento e ne è il legale rappresentante;

c) il Vicepresidente, scelto dai componenti dell'Assemblea all'unanimità dei presenti, con voto palese nelle prime due votazioni; dalla terza votazione viene eletto il componente che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti degli aventi diritto. Dura in carica cinque anni e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia autonoma;

d) l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre altri rappresentanti eletti dall'Assemblea con la medesima procedura di cui alla lettera c);

e) il Segretario generale.

Articolo 4

(Regolamento di organizzazione e funzionamento)

1. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome disciplina la formazione delle determinazioni dell'Assemblea, regola la propria organizzazione e le proprie attività secondo il principio di collegialità, anche articolandosi in Commissioni, con un Regolamento adottato dall'Assemblea all'unanimità. Il Regolamento è pubblicato su tutti i Bollettini Ufficiali delle Regioni e Province autonome.

2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi il Regolamento di funzionamento della Conferenza delle Regioni e Province autonome, come aggiornato il 6 maggio 2021.

Articolo 5

(Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si avvale del supporto operativo, tecnico e giuridico del Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO), anche con funzioni di Segreteria, secondo lo Statuto dello stesso. Il Centro Interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO) è dotato di adeguata struttura organizzativa permanente, finanziato dalle Regioni e dalle Province autonome, in conformità ai rispettivi ordinamenti.

La presente intesa sarà ratificata entro il 31 marzo 2023, con le procedure previste dall'articolo 117, comma VIII, della Costituzione della Repubblica Italiana e dagli ordinamenti regionali e delle Province autonome.

Monza, 6 dicembre 2022

Regione Abruzzo _____

Regione Basilicata _____

Regione Calabria _____

Regione Campania _____

Regione Emilia-Romagna _____

Regione Friuli-Venezia Giulia _____

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia

Regione Sardegna

Regione Siciliana

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Regione Umbria

Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Regione del Veneto _____

Provincia autonoma di Bolzano _____

Provincia autonoma di Trento _____